

Codice A1610B

D.D. 2 settembre 2021, n. 569

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GOVONE (CN) - Intervento: Ampliamento di complesso produttivo. Via Umberto I, n. 46. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 569/A1610B/2021

DEL 02/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GOVONE (CN) – Intervento: Ampliamento di complesso produttivo. Via Umberto I, n. 46. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del signor *omissis* pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004,

per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del

quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/258/2021A/A1600A

Rif. n. 26844 /A1610B del 08/03/2021

Rif. n. 74995 /A1610B del 28/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **GOVONE (CN)**
Intervento: Ampliamento di complesso produttivo. Via Umberto I, n. 46
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Govone, in data 08.03.2021, con nota prot. n. 832 del 06.03.2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 28.06.2021, con nota del 24.06.2021,

considerato che i previsti interventi sono relativi all'ampliamento di un complesso produttivo agricolo, attualmente composto da alcuni corpi di fabbrica tra loro adiacenti e costruiti in tempi diversi; al loro interno, vi sono locali per la vinificazione, magazzini, spazi per la vendita e uffici amministrativi; l'ampliamento in progetto è finalizzato a ottenere nuovi spazi a uso deposito, e idonei alla collocazione di nuove linee di imbottigliamento; il nuovo volume viene realizzato in stretta vicinanza alle strutture esistenti e collegate allo stesso in più punti, allo scopo di favorire

l'interscambio tra le varie lavorazioni effettuate nel complesso produttivo; la cooperativa agricola si occupa della lavorazione e della trasformazione dei prodotti vitivinicoli, oltre alla vendita del prodotto stesso; i nuovi spazi costruiti verranno adibiti alla sistemazione delle linee di imbottigliamento e allo stoccaggio delle merci; il magazzino in progetto ha struttura prefabbricata, forma rettangolare, ed è composto da un piano parzialmente interrato e da un piano fuori terra; l'area oggetto d'intervento ha una morfologia prettamente collinare, connotata dalla presenza di piantagioni di nocioleti e vigneti, frammiste a edificazioni varie, che diradano scandendo verso la pianura valliva del Fiume Tanaro; il sito è posto nell'estremità meridionale dell'abitato di Govone, sulle ultime propaggini collinari del Roero,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici peculiari dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.136, comma 1, lett. c) e d), del D.Lgs 42/2004, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico denominata "Castello di Govone e suo intorno rurale" di cui alla D.G.R. n. 54-8665 del 29 marzo 2019: (...) *L'area è caratterizzata dal complesso di elevato valore storico-architettonico del Castello di Govone con il parco annesso, che appartiene al sito seriale delle "Residenze della Casa Reale di Savoia in Piemonte" inserito nelle liste del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO del1997. Il Castello, con il nucleo storico di Govone e le aree rurali circostanti (...) rappresenta un sistema armonico e sostanzialmente integro,. L'immagine dei luoghi consolidata nell'iconografia storica è tuttora fruibile da numerosi punti panoramici (...). E' inoltre un significativo punto di belvedere, dal quale si aprono ampi panorami sulle circostanti colline del Roero e sul limitrofo sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato" (...), e considerato che risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella medesima D.G.R.,*

valutato che sull'area interessata dall'intervento in argomento, è presente un complesso produttivo composto da più fabbricati e da silos, costruiti in epoche differenti e con tipologie e materiali costruttivi diversi,

viste le prescrizioni specifiche contenute nella D.G.R. n.54-8665 del 29.03.2019, preso atto che l'ampliamento del fabbricato è previsto in adiacenza al complesso produttivo agricolo esistente, su un terreno con lieve acclività, coltivato a nocciolo, e posto a valle delle attuali edificazioni,

considerato che il nuovo volume è stato progettato con alcuni accorgimenti mirati, sia a frammentare visivamente la continuità del fronte principale del fabbricato, sia a qualificare l'inserimento paesaggistico dell'intervento, all'interno del delicato ambito tutelato su cui insiste,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- i portoni di accesso al nuovo fabbricato, rappresentati in colore chiaro (grigio luce) sui foto-inserimenti pervenuti, siano realizzati con la stessa tonalità scura del marrone, prevista per la copertura (RAL 8017);
- sia posta particolare attenzione nell'esecuzione delle parti vetrate della struttura, che dovranno essere conformi a quanto rappresentato nei foto-inserimenti pervenuti, con la documentazione integrativa, in data 28.06.2021;
- nelle aree esterne, le parti emergenti dei muretti di contenimento, delle rampe, e/o altri manufatti in calcestruzzo a vista, siano opportunamente mitigate visivamente, tramite una tinteggiatura simile al fabbricato, e/o con vegetazione rampicante;
- particolare attenzione dovrà essere posta nel trattamento delle aree esterne di proprietà: sulle superfici destinate a parcheggio e alla viabilità interna, ad accetto quelle su cui è già previsto l'uso della ghiaia, in caso di rifacimento dell'attuale manto, dovrà essere posata una soluzione bituminosa drenante trattata, in fase realizzativa, con sabbia/ghiaietto per stemperare l'impatto determinato da tale tipologia di pavimentazione; in ogni caso sia limitato allo stretto necessario la realizzazione di superfici esterne impermeabili;
- sia potenziata la cortina verde prevista tra la strada comunale e i fabbricati esistenti, quale mitigazione visiva dei parcheggi e del piazzale di manovra, mediante la messa a dimora di alberi di medie dimensioni e cespugli con disposizione a macchia.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	29868-1-DOC00973320210306113255 .pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	PRODUTTORI DI GOVONE - Relaz. paesaggistica-bis .pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica integrativa</i>	PRODUTTORI DI GOVONE - Relazione Integrativa .pdf.p7m
4	<i>Relazione Tecnica</i>	PRODUTTORI DI GOVONE - Relazione Tecnica .pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico Planimetria generale</i>	PRODUTTORI DI GOVONE - Tavola 1 .pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico Prospetti e Sezioni</i>	PRODUTTORI DI GOVONE - Tavola 2bis .pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico Sistemazione aree esterne</i>	PRODUTTORI DI GOVONE - Tavola 5 .pdf.p7m
8	<i>Documentazione fotografica</i>	PRODUTTORI DI GOVONE - Documentazione fotografica .pdf.p7m
9	<i>Foto-inserimenti</i>	PRODUTTORI DI GOVONE - Fotoinserimenti-bis .pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria

Alla REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e.p.c. Comune di GOVONE – CN)

PEC: utc@pec.comune.govone.cn.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot 0079382 del 2021-07-07

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: **GOVONE - (CN)**
Ampliamento di complesso produttivo agricolo tramite la realizzazione di nuovo magazzino da adibire a deposito ed imbottigliamento.
VIA UMBERTO I n. 46 (N.C.T. foglio 4, particelle n. 793, 796, 382, 476)

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 07/09/2021
protocollo entrata richiesta n. 10638 del 09/07/2021

RICHIEDENTE: [REDACTED]

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: **Parere**

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale con la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che l'area oggetto di intervento ricade all'interno della perimetrazione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico del **Castello di Govone e del suo intorno rurale** di cui alla D.G.R. 29 marzo 2019, n. 54-8665, ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma c, della Legge regionale 32/2008 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione, in quanto trattasi di "interventi di nuovo impianto [...] pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento"

Vista la *Relazione* della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza (Allegato 1 - Classif. 11.100/GESPAE/ 258 /2021A/A1600A).

Tenuto conto che sull'area interessata dall'intervento in oggetto, è già presente un complesso produttivo composto da più fabbricati e da silos, costruiti in epoche differenti e con tipologie e materiali costruttivi diversi

Questa Soprintendenza, constatato che la soluzione progettuale prevede opere di mitigazione paesaggistica, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alle seguenti condizioni già espresse dalla Regione Piemonte nella *Relazione* allegata all'istanza:

1. *i portoni di accesso al nuovo fabbricato, rappresentati in colore chiaro (grigio luce) sui foto-inserimenti pervenuti, siano realizzati con la stessa tonalità scura del marrone, prevista per la copertura (RAL 8017);*
2. *sia posta particolare attenzione nell'esecuzione delle parti vetrate della struttura, che dovranno essere conformi a quanto rappresentato nei fotoinserti pervenuti, con la documentazione integrativa, in data 28.06.2021;*
3. *particolare attenzione dovrà essere posta nel trattamento delle aree esterne di proprietà: sulle superfici destinate a parcheggio e alla viabilità interna, ad accetto quelle su cui è già previsto l'uso della ghiaia, in caso di rifacimento dell'attuale manto, dovrà essere posata una soluzione bituminosa drenante trattata, in fase realizzativa, con sabbia/ghiaietto per stemperare l'impatto determinato da tale tipologia di pavimentazione; in ogni caso sia limitato allo stretto necessario la realizzazione di superfici esterne impermeabili;*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

4. *sia potenziata la cortina verde prevista tra la strada comunale e i fabbricati esistenti, quale mitigazione visiva dei parcheggi e del piazzale di manovra, mediante la messa a dimora di alberi di medie dimensioni e cespugli con disposizione a macchia.*

e a ulteriore condizione che:

5. *nelle aree esterne, siano limitate allo stretto necessario le parti emergenti dei muretti di contenimento, delle rampe, e/o altri manufatti in calcestruzzo a vista, che nel caso dovranno essere opportunamente mitigate visivamente, tramite rivestimenti in materiali tradizionali e/o con vegetazione rampicante; non si ritiene risolutiva e duratura una semplice tinteggiatura del cemento simile al fabbricato.*

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Luisa Papotti

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss.
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Responsabile dell'Istruttoria Arch. Francesca Filippi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo